

invece l'eventuale eccedenza rimarrà a totale carico dell'inquilino-assegnatario dell'alloggio e non potrà essere considerata come versamento in conto presto. -

Quanto sopra il Direttore generale sottopone al Consiglio purché voglia:

1°) approvare definitivamente la nuova attività patrimoniale assicurativa, in linea di massima già deliberata nella precedente adunanza del 20/7/39, nei termini sopra esposti;

2°) approvare lo schema di accordo (V. allegato in atti) da concludersi con la Confederazione fascista dei dipendenti delle aziende del credito e della assicurazione, accordo contenente i criteri direttivi e le norme di carattere generale purché debbono costituire la base della collaborazione fra la Confederazione stessa e l'Istituto, per la migliore attuazione del programma, per quanto riflette gli alloggi per gli organizzati da detta Confederazione, criteri e norme che, per varie ragioni, non sarebbe possibile includere nel contratto di affitto, il quale invece conterrà le clausole che debbono avere valore giuridico fra l'I.N.A. e ciascun assegnatario di alloggio. -

In relazione anche alle necessità, che già si